



COMUNE DI
CELENZA VALFORTORE
PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO DELLA
“CASA PER FERIE”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/09/2025

REGOLAMENTO DELLA “CASA PER FERIE”

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli ambienti che l'Amministrazione Comunale riserva ad uso di Casa per ferie, individuata all'interno dell'immobile comunale “Casone Iamele ” (Centro Faunistico Ambientale) e di altri immobili di proprietà o di cui il Comune ne ha disponibilità, per tali usi idonei e attrezzati. L'individuazione di questo regolamento risponde alle necessità dell'Amministrazione Comunale di disporre di locali nei quali assicurare accoglienza ad ospiti occasionali, finalizzata a favorire lo sviluppo e promuovere l'immagine del Comune in ambito sociale, economico, culturale, religioso e sportivo della comunità.

Art. 1 – LA CASA PER FERIE

La Casa per Ferie è gestita dal Comune di Celenza Valfortore (Fg).

La Casa per Ferie è una struttura ricettiva attrezzata per soggiorno temporaneo ai fini del servizio di pubblica utilità di ricezione notturna e diurna del turismo prevalentemente sociale e religioso, per persone singole o gruppi, organizzata e gestita senza scopo di lucro, al di fuori dai normali canali commerciali. Le strutture possono essere utilizzate ordinariamente per l'accoglienza di singoli o gruppi coinvolti in iniziative di interesse turistico, culturale, associativo, scolastico, sportivo, sociale, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Art. 2 – FINALITA'

La Casa per Ferie costituisce uno strumento per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive proprie dell'Ente, gestita senza scopo di lucro, al di fuori dei normali canali commerciali.

La struttura è organizzata per offrire un ambiente ospitale, sereno e di riposo, ove l'ospite e/o i pellegrini hanno l'opportunità di riscoprire i valori sociali, in un rapporto di rispetto e cordialità con tutti, fuori dalla calca dei più noti circuiti turistici senza rinunciare a trascorrere momenti di vera pace, concedendosi un relax moderno nel rispetto dell'antica tradizione del paese e senza rinunciare a tutte le altre esperienze che offre il territorio dei Monti Dauni.

Art. 3 – NORME DI COMPORTAMENTO

Nella Casa per Ferie è rigorosamente vietato:

- 1) svolgere propaganda politica;
- 2) introdurre persone nella struttura senza l'autorizzazione dell'Ente;
- 3) consumare alimenti e bevande alcoliche;
- 4) fumare nelle camere e dentro la struttura;
- 5) portare all'esterno della casa coperte, copriletto e/o lenzuola;
- 6) utilizzare stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento

elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
7) tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili.

Art. 4 – OSPITALITA'

Il servizio di accoglienza può essere concesso a:

- Enti, Scuole ed Associazioni che intendono svolgere corsi, convegni, conferenze di incontri nell'ambito di attività naturalistiche, agro-ecologiche, didattico-culturali, sportive, culturali e di ricerca;
- Singole persone o gruppi di persone che intervengano in occasione di eventi promossi dal Comune di Celenza Valfortore (Fg) e da altri Enti o Istituti a carattere culturale, scientifico, sociale, sportivo, didattico e ricreativo, regolarmente costituiti e riconosciuti. Ogni gruppo ospite può soggiornare, di norma, per una durata massima non superiore a 30 giorni solari consecutivi.
- Cittadini che effettuano soggiorni nell'intero anno solare;
- Partecipanti a convegni scientifici e aderenti a gruppi che operano nel campo della ricerca scientifica, della protezione della natura e della gestione del territorio;

4.2 L'alloggio di gruppi di ospiti presuppone l'individuazione di un responsabile del gruppo.

4.3 L'accesso ai minorenni è consentito con l'accompagnamento di adulti responsabili o previa autorizzazione da parte dei genitori.

4.4 Coloro che accedono alla struttura devono essere in possesso di documento di riconoscimento valido nel territorio italiano.

4.5 L'utilizzo della Casa per Ferie non può sopperire a necessità di locazione e/o esigenze di carattere abitativo.

ART. 5 – RESPONSABILE DELLA CASA PER FERIE

Gli aspetti gestionali ed amministrativi della Casa per ferie sono curati da un Responsabile, nominato dal Sindaco tra i dipendenti comunali. Al Responsabile spettano i seguenti compiti:

- tenere aggiornato un registro o altro sistema di prenotazione per evitare sovrapposizioni e per rilevare i nominativi delle persone che fruiscono dell'ospitalità;
- custodire le chiavi della Casa per Ferie e stabilire le modalità di ritiro e riconsegna delle chiavi;
- assicurare il corretto funzionamento impiantistico della Casa per Ferie;
- archiviare i documenti autorizzativi relativi al soggiorno;

ART. 6 – AUTORIZZAZIONI

6.1 La richiesta di utilizzo, secondo un modulo prestampato, allegato al presente regolamento, scaricabile dal sito istituzionale (All.“A”), ove è prevista anche l'assunzione di responsabilità del corretto uso dei locali e del loro contenuto, dovrà essere inviata prima dell'inizio del soggiorno

all'indirizzo: protocollo@pec.comunecelenzavalfortore.fg.it oppure tramite consegna presso l'ufficio protocollo.

6.2 L' utilizzo della Casa per Ferie dovrà essere autorizzato dal Responsabile incaricato.

6.3 Non è consentito l'ingresso nella Casa per Ferie a persone diverse da quelle autorizzate. Nel caso in cui il Comune accerti la presenza nella struttura di persone non autorizzate si procederà al loro allontanamento immediato.

6.4 Qualora si preveda che un soggetto non utilizzi continuativamente la Casa per Ferie nel periodo autorizzato, si avrà cura di specificare ed autorizzare le singole giornate, al cui termine la stessa dovrà essere liberata da effetti personali.

6.5 Qualora il soggiorno dovesse essere per qualsiasi motivo annullato o modificato, la relativa comunicazione dovrà pervenire almeno 2 giorni lavorativi prima. In mancanza di tale comunicazione, la quota è dovuta per l'intero periodo di prenotazione.

6.6 E' facoltà del Comune, per cause oggettive, revocare le autorizzazioni rilasciate.

ART. 7 – PAGAMENTO SPESE

7.1 L'uso della Casa per ferie è di norma a titolo oneroso, salvo deroghe ed eccezioni.

7.2 Il pagamento costituisce rimborso dei costi e delle spese vive di gestione sostenute dal Comune. Nel pagamento sono comprese le forniture di energia elettrica, riscaldamento, acqua, comunicazioni in genere e supporto logistico; biancheria e servizio di pulizia.

7.3 Il pagamento è forfettariamente stabilito con apposita delibera di Giunta Comunale.

7.4 Il pagamento dovrà essere effettuato mediante:

- bonifico sul conto bancario intestato a Comune di Celenza Valfortore con IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxx indicando la causale di versamento "Uso Casa per Ferie";
- Pago pa;
- Pos presso il Comune di Celenza Valfortore.

Non sono previsti rimborsi per annullamenti entro le 48 ore.

ART. 8 – NORME DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA

8.1 L'autorizzazione al soggiorno nella Casa per Ferie potrà prevedere limitazioni all'uso di attrezzature, suppellettili, locali, impianti e servizi.

8.2 Gli utilizzatori della Casa per Ferie sono tenuti a:

- Utilizzare i locali, le attrezzature e gli arredi con la massima cura, senza apportare alcuna modifica;
- Rispettare le norme di utilizzo dei termostati riportate nei manuali di istruzione presenti in

ciascun locale;

- Segnalare eventuali guasti o mancato funzionamento degli impianti;
- Segnalare al momento della riconsegna delle chiavi ogni mancanza (esaurimento dell'acqua, del gas o di altro eventuale materiale di consumo) o danneggiamento rinvenuto;
- Mantenere e lasciare puliti ed in ordine i locali e gli arredi;

8.3 Agli utilizzatori della Casa per Ferie è assolutamente vietato:

- Cedere ad estranei le chiavi e farne copia;
- utilizzare fornelli a gas o elettrici o stufe;
- fumare in tutti i locali della Casa per Ferie;
- accedere al locale della centrale termica e manomettere apparecchiature;

8.4 Agli utilizzatori della Casa per Ferie è inoltre fatto divieto di detenere negli alloggi della Casa per Ferie armi di ogni tipo, sostanze esplosive, sostanze stupefacenti, materiali infiammabili.

8.5 L'Amministrazione, in possesso di copie di chiavi, ha diritto di accesso agli alloggi per effettuare controlli e per interventi straordinari aventi carattere di urgenza, anche in assenza degli ospiti e senza preavviso.

8.6 L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità relativa a danni a persone e cose derivanti dall'uso improprio della Casa per Ferie e delle relative attrezzature e arredi.

8.7 Il comportamento del singolo ospite deve essere improntato, nel rapporto con gli altri ospiti all'osservanza di quelle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione, al fine di garantire serena convivenza.

8.8 Dopo le ore 23:00 e prima delle ore 8:00 e tra le ore 14:00 e le ore 16:00 sono vietati suoni, canti e rumori di qualunque tipo che arrechino disturbo alla tranquillità e al riposo. Nelle restanti ore della giornata, l'utilizzazione di apparecchi radio, televisori ecc.. deve essere tale da non arrecare disturbo.

8.9 Qualora fosse riscontrato un mancato rispetto dei doveri e divieti contenuti nel presente regolamento, agli ospiti inadempienti sarà revocata l'autorizzazione e non ne saranno concesse altre per ulteriori soggiorni.

ART. 9 – RICONSEGNA DELLA STRUTTURA

9.1 Al termine del periodo di permanenza i locali dovranno essere restituiti in ordine e sgombri da ogni effetto personale. Qualora si riscontrassero danni di qualunque genere addebitabili a responsabilità oggettive o negligenze degli utilizzatori, sarà richiesto ai responsabili il ripristino delle condizioni di funzionalità e la riparazione dei danni.

9.2 E' fatta salva ogni azione legale di tutela nelle sedi giudiziarie competenti intrapresa dal Comune, in caso di danni alla Casa per Ferie e di scomparsa di oggetti in essa allocati.

ART. 10 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche che si ritenga necessario apportare al presente regolamento dovranno essere approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale.

ART. 11 – RINVIO ALLE NORME

Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa in vigore. Per tutto quanto non espressamente previsto e trattato negli articoli precedenti, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia il previgente Regolamento comunale in materia e qualsiasi disposizione comunale in contrasto con il contenuto del presente Regolamento.